



ASSICURAZIONI

ASSICURAZIONE ABBINATA ALLE APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

Il presente Fascicolo informativo, contenente:

- a. Nota informativa vita
- b. Nota informativa danni, comprensiva del glossario
- c. Condizioni di assicurazione per tutte le garanzie
- d. Glossario vita
- e. Modulo di adesione

deve essere consegnato al Contraente e all'Assicurato prima della sottoscrizione del modulo di adesione.

Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere attentamente le Note informative.

HDI Assicurazioni S.p.A

Società Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015

PAGINA BIANCA



HDI Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale:
Via Abruzzi, 10 - 00187 Roma (I)
Tel. +39.06.421.031 - Fax +39.06.4210.3500
www.hdiassicurazioni.it

Capitale Sociale € 96.000.000,00 i.v.
C.F. e P. IVA 04349061004
Registro delle Imprese di Roma 7122/92
R.E.A. di Roma n. 757172/92
Società con unico azionista

Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni
con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta
alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022
Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni"
iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015

NOTA INFORMATIVA GARANZIA VITA

Data ultimo aggiornamento del documento 20.06.2013

La seguente Nota Informativa regola la garanzia A relativa alla polizza collettiva n. _____

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS (già ISVAP), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente e l'Assicurato devono prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Eventuali variazioni delle informazioni non derivanti da innovazioni normative contenute nel "Fascicolo informativo", successive alla conclusione del contratto, potranno essere consultate sul sito internet della Società (www.hdiassicurazioni.it)

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

HDI Assicurazioni S.p.A. - Società per Azioni Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicuratrici al n. 015 con Direzione Generale e Sede Legale in Italia, Via Abruzzi n.10 (00187) Roma - autorizzata* all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M.I.C.A. n.19570 dell'8 giugno 1993 e iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022 - tel. +39 06 421 031 - fax +39 06 4210 3500 - Sito Internet: www.hdiassicurazioni.it - indirizzo e-mail: hdi.assicurazioni@hdi.it.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

L'ammontare del patrimonio netto al 31/12/2012 è pari a 168,20 milioni di euro di cui capitale sociale pari a 96,00 milioni di euro e riserve patrimoniali pari a 72,20 milioni di euro.

L'indice di solvibilità relativo alla gestione vita, alla medesima data, è pari a 136,7%. Tale indice è dato dal rapporto tra il margine di solvibilità disponibile ed il margine richiesto dalla normativa vigente.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il presente fascicolo disciplina un'assicurazione in forma collettiva che opera in applicazione di una convenzione (di seguito contratto) stipulata tra il Contraente e la Società. La presente polizza è rivolta esclusivamente a un gruppo di persone con caratteristiche omogenee. Tale gruppo è formato da tutti i clienti dell'Istituto di

Credito che stipulano un contratto di apertura di credito in conto corrente.

L'Assicurato è la persona che accede alla linea di credito, mentre la Banca erogante è il Contraente.

La durata delle singole garanzie, ossia l'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e la data di scadenza, è monoannuale e si rinnova tacitamente di anno in anno.

L'Assicurato deve avere all'ingresso un'età compresa tra 18 e 64 anni non compiuti. L'età massima a scadenza non deve superare il limite di 65 anni non compiuti.

L'Assicurato sceglie nel modulo di adesione se aderire al pacchetto vita, scegliendo la **sola garanzia A**), che prevede la **prestazione in caso di decesso**, oppure al pacchetto multirischio che, oltre la **Garanzia A**, offre la seguente garanzia danni:

Garanzia B) assicurazione di invalidità totale e permanente derivante da infortunio.

Per gli aspetti di dettaglio relativi alla garanzia A si rinvia all'art. 2.1 delle condizioni di assicurazione.

Avvertenza: sono previste delle esclusioni dalla garanzia. Si rinvia all'art. 2.2 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

E' necessario che l'Assicurato presti particolare attenzione nel leggere le raccomandazioni e le avvertenze contenute nel modulo di adesione relative alla compilazione della dichiarazione di buono stato di salute.

4. Premi

L'importo del premio dipende dall'importo del capitale assicurato. Il premio è indipendente dal sesso.

Il contratto prevede la **corresponsione di un premio unico anticipato**. Il premio, il cui onere economico è completamente a carico dell'Assicurato, è dovuto alla Società dal Contraente. Il Contraente versa il premio alla Società tramite bonifico bancario. Non è prevista la possibilità di frazionare il premio.

* C.F. e P.IVA 04349061004

Nota informativa garanzia A

Il costo a carico dell'Assicurato è pari al 45,00% del premio unico versato relativo alla garanzia vita.

La quota parte del predetto costo percepito in media dall'intermediario è riportata nella tabella seguente.

Costi di Intermediazione	
Valore in percentuale	Importo medio*
88,89%	€ 63,00

* Tale importo è calcolato sul premio medio ipotizzato.

Nei casi di restituzione del premio le spese per il rimborso sono a carico dell'Assicurato e La Società trattiene il relativo importo, pari (complessivamente per le garanzie vita e danni) a 15,00 euro, dall'importo rimborsato. All'intermediario non è riconosciuta quota parte di tale costo.

Avvertenza: nei casi in cui è prevista la presentazione del questionario anamnestico, compilato e sottoscritto dal proprio medico di famiglia, e nel caso di visita medica, i costi sono a carico dell'Assicurato.

Avvertenza: In caso di estinzione del contratto di apertura di credito la Società restituisce, anche in nome e per conto del Contraente, la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria per il quale il rischio è cessato secondo i criteri e le modalità previsti nelle condizioni di assicurazione.

In alternativa, su richiesta dell'Assicurato, purché contestuale alla data di estinzione del contratto, la Società fornisce la copertura assicurativa fino a scadenza a favore dell'eventuale nuovo beneficiario designato. Si rinvia all'art. 1.9 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

Non previsti.

C. INFORMAZIONE COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE

6. Costi

Art. 6.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente

Art. 6.1.1 Costi gravanti sul premio

Non previsti.

Art. 6.1.2 Costi per riscatto

Non previsti.

Art. 6.1.3 Costi erogazione rendita

Non previsti

7. Sconti

Non previsti.

8. Regime fiscale

Art.8.1 Regime fiscale dei premi

I premi dei contratti di assicurazione sulla vita non sono

soggetti all'imposta sulle assicurazioni.

I premi corrisposti a fronte della copertura del rischio morte danno diritto ad una detrazione del 19% dell'imposta sul reddito dichiarato ai fini IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge.

L'importo annuo complessivo sul quale calcolare la detrazione non può superare Euro 1291,14.

Concorrono alla formazione di tale importo anche i premi delle assicurazioni vita o infortuni stipulate anteriormente al 1° gennaio 2001, che conservano il diritto alla detrazione di imposta.

Art.8.2 Regime fiscale delle somme corrisposte

Le somme corrisposte in caso di morte sono esenti dall'IRPEF. Le somme corrisposte in caso di morte sono anche esenti dall'imposta sulle successioni.

D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

9. Modalità di perfezionamento del contratto

Si rinvia all'art. 1.4 delle Condizioni di assicurazione per le modalità di perfezionamento e per la decorrenza del contratto.

10. Risoluzione del contratto per sospensione pagamento premi

Non prevista.

11. Riscatto e riduzione

Non previsti.

12. Revoca del modulo di adesione

Non prevista.

13. Recesso dell'Assicurato

L'Assicurato può recedere entro 30 giorni dalla data di decorrenza dandone comunicazione a Società, nonché al Contraente, con lettera raccomandata A/R contenente gli elementi identificativi della propria posizione assicurata e dietro consegna dell'originale del modulo di adesione. La comunicazione di recesso deve essere indirizzata a:

HDI Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Gestione Portafoglio Vita
Via Abruzzi n. 10 - 00187 ROMA

e

Agenzia/Filiale del Contraente presso la quale è stato sottoscritto il modulo di adesione e che ha acceso il conto corrente.

Il recesso ha l'effetto di liberare tutte le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dalla singola copertura, a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione che risulta dal timbro postale di invio della relativa comunicazione.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di

Nota informativa garanzia A

recesso Società provvede a rimborsare all'Assicurato, anche in nome e per conto del Contraente, il premio, previa consegna dei documenti assicurativi in possesso dello stesso, al netto dell'imposta e della quota relativa al rischio corso.

14. Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione

Si rinvia all'art. 2.3 delle condizioni di assicurazione per la documentazione che il Contraente o il beneficiario devono consegnare alla Società per la liquidazione della prestazione da parte della Società.

Al verificarsi del decesso dell'Assicurato, la liquidazione verrà effettuata entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa.

Il Contraente deve prestare particolare attenzione ai termini di prescrizione. I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda secondo quanto stabilito dall'art.2952 del Codice Civile. In caso di omessa richiesta entro tale termine gli importi dovuti vengono automaticamente devoluti al Fondo per le vittime delle frodi finanziarie costituito presso il ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo quanto disciplinato dalla Legge 266/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

15. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono, tuttavia, pattuire l'applicazione di una diversa legislazione, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative del diritto italiano .

16. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto, ogni documento ad esso allegato, e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana. Le parti possono, tuttavia, pattuire una diversa lingua di redazione .

17. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei devono essere inoltrati per iscritto

all'Ufficio Reclami e Procedure Speciali, come di seguito specificato:

HDI Assicurazioni S.p.A.
- RECLAMI E PROCEDURE SPECIALI -
Via Abruzzi, 10 – 00187 ROMA

Fax: +39 06 4210 3583 – E-mail: reclami@pec.hdia.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono +39 06 421 331, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Nel caso in cui la legislazione scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti alla autorità di vigilanza del paese la cui legislazione è stata prescelta. In tal caso l'IVASS faciliterà le comunicazioni tra le autorità competenti ed il Contraente.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere si può presentare reclamo all'IVASS o al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet : <http://ec.europa.eu/internalmarket/fincervices-retail/finnet/index.en.htm>.

18. Informativa in corso di contratto

Non prevista.

19. Comunicazioni del Contraente alla Società

L'Assicurato non deve dare comunicazione alla Società in caso di cambiamento di attività o di stato professionale.

20. Conflitto di interessi

Il presente prodotto non presenta situazioni in conflitto di interessi.

In ogni caso l'impresa, pur in presenza di conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti.

* * *

HDI Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

HDI Assicurazioni S.p.A.
Il Rappresentante Legale
(Alfonso Scarpa)



PAGINA BIANCA

NOTA INFORMATIVA DANNI

Data ultimo aggiornamento del documento 20.06.2013

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente e l'Assicurato devono prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Eventuali variazioni delle informazioni non derivanti da innovazioni normative contenute nel "Fascicolo informativo", successive alla conclusione del contratto, potranno essere consultate sul sito internet della Società (www.hdiassicurazioni.it).

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

HDI Assicurazioni S.p.A. – Società per Azioni Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015 con Direzione Generale e Sede Legale in Italia, Via Abruzzi n.10 (00187) Roma – autorizzata* all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M.I.C.A. n.19570 dell'8 giugno 1993 e iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022 – tel. +39 06 421 031 – fax +39 06 4210 3500 – Sito Internet: www.hdiassicurazioni.it – indirizzo e-mail: hdi.assicurazioni@hdi.it.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

L'ammontare del patrimonio netto al 31/12/2012 è pari a 168,20 milioni di euro di cui capitale sociale pari a 96,00 milioni di euro e riserve patrimoniali pari a 72,20 milioni di euro.

L'indice di solvibilità relativo alla gestione danni, alla stessa data, è pari a 117,9%. Tale indice è dato dal rapporto tra il margine di solvibilità disponibile ed il margine richiesto dalla normativa vigente.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il presente fascicolo disciplina un'assicurazione in forma collettiva che opera in applicazione di una convenzione (di seguito contratto) stipulata tra il Contraente e la Società. La presente polizza è rivolta esclusivamente a un gruppo di persone con caratteristiche omogenee. Tale gruppo è formato da tutti i clienti dell'Istituto di Credito che stipulano un contratto di apertura di credito in conto corrente.

L'Assicurato è la persona che accede alla linea di credito, mentre la Banca erogante è il Contraente.

Avvertenza: la Società emette per ciascun Assicurato una

copertura stipulata con la formula del tacito rinnovo

Le singole garanzie assicurate rimangono valide fino alla ricorrenza annuale successiva della polizza Collettiva (01/07). Successivamente, le garanzie hanno durata annuale e, in mancanza di disdetta, si rinnovano di anno in anno con tacito rinnovo. L'eventuale disdetta va inviata alla Società e al Contraente con lettera raccomandata A/R contenente gli elementi identificativi della propria posizione unitamente all'originale del Modulo di adesione 30 giorni prima della data prevista per il pagamento del premio. Conseguentemente il Contraente interrompe il versamento del premio. In tal caso, le garanzie si risolvono ed i premi restano acquisiti dalla Società. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all'art. 1.4 delle condizioni di assicurazione.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

L'Assicurato sceglie nel modulo di adesione se aderire al pacchetto vita, scegliendo la **sola garanzia A), oppure al pacchetto multirischio che**, oltre all'assicurazione in caso di morte (**Garanzia A**), prevede la seguente garanzia:

Garanzia B): assicurazione di invalidità totale e permanente derivante da infortunio. **Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all'art. 3.1 delle condizioni di assicurazione.**

Avvertenza : sono previste esclusioni, limitazioni e condizioni di sospensione che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Si rinvia ai seguenti artt. delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio:

- o Articolo 1.6 , 3.1, 3.2 e 3.3 e 3.4.

Avvertenza : sono previsti massimali Si rinvia all' art. 1.7 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

* C.F. e P.IVA 04349061004

Nota informativa garanzia B

Di seguito, a titolo di esempio, si riporta un caso in cui si applica il massimale per la garanzia B.

Esempio per massimale pari ad euro 80.000,00: Qualora l'ammontare dell'apertura di credito fosse pari a 90.000,00 Euro il capitale assicurato e corrisposto in caso di sinistro è pari a 80.000,00 euro.

Avvertenza : è previsto un limite massimo di età sia all'ingresso in assicurazione sia a scadenza della stessa. Si rinvia all'art. 1.7 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

3. Periodi di carenza

Non previsto.

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Questionario sanitario.

Avvertenza: in caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze dell'Assicurato che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società, si può incorrere nella perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ovvero nella cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892 – 1893 – 1894 del Codice Civile. Si rinvia all'art. 1.3 delle condizioni di assicurazione per le eventuali conseguenze.

Avvertenza : L'Assicurato deve rispondere in maniera veritiera e corretta alle domande previste dal questionario sanitario.

5. Aggravamento, diminuzione del rischio e variazioni nella professione

L'Assicurato non deve dare comunicazione alla Società in caso di cambiamento di attività o di stato professionale.

6. Premi

L'importo del premio dipende dall'importo del capitale assicurato. Il premio è indipendente dal sesso.

Il contratto prevede la **corresponsione di un premio unico anticipato**. Non è previsto il frazionamento del premio.

Il premio, il cui onere economico è completamente a carico dell'Assicurato, è dovuto alla Società dal Contraente. Il versamento del premio deve avvenire tramite bonifico bancario.

Avvertenza : non sono previsti sconti.

Il costo a carico dell'Assicurato è pari al 45,00% del premio unico versato per le garanzie danni.

La quota parte dei caricamenti percentuali percepita in media dall'intermediario è riportata nella tabella seguente.

Costi di Intermediazione	
Valore in percentuale	Importo medio*
88,89%	€ 20,49

* Tale importo è calcolato sul premio medio ipotizzato .

Nei casi di restituzione del premio le spese per il rimborso sono a carico dell'Assicurato e la Società trattiene il relativo importo, pari (complessivamente per le garanzie vita e danni) a 15,00 euro, dall'importo rimborsato. All'intermediario non è riconosciuta quota parte di tale costo.

Avvertenza: In caso di estinzione del contratto di apertura di credito la Società restituisce, anche in nome e per conto del Contraente, la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria per il quale il rischio è cessato secondo i criteri e le modalità previsti nelle condizioni di assicurazione. In alternativa, su richiesta dell'Assicurato, purché contestuale alla data di estinzione del contratto, la Società fornisce la copertura assicurativa fino a scadenza a favore dell'eventuale nuovo beneficiario designato. Si rinvia all'art. 1.9 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

7. Rivalse

Avvertenza: non è previsto il diritto di rivalsa.

8. Adeguamento del Premio e delle somme assicurate

Non previsto.

9. Diritto di Recesso

Avvertenza: l'Assicurato può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla data di decorrenza. Si rinvia all'art. 1.11 delle Condizioni di assicurazione per i termini e le modalità di esercizio di tale diritto.

10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda, secondo quanto stabilito dall'art.2952 del Codice Civile.

11. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana ai sensi dell'art. 180 del Codice delle Assicurazioni Private. Le parti possono, tuttavia, pattuire l'applicazione di una diversa legislazione, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative.

12. Regime fiscale

12.1 Regime fiscale dei premi

I premi corrisposti per le garanzie danni di cui alla presente Nota Informativa sono soggetti all'imposta del 2,5%.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

Nota informativa garanzia B

13. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenza: per la liquidazione del sinistro, è necessario individuare il momento di insorgenza dello stesso. Il momento di insorgenza del sinistro è individuato nel momento in cui accade l'infortunio.

Sono previsti modalità e termini per la denuncia del sinistro. Inoltre, in alcune ipotesi è richiesta la visita medica. Nel caso in cui la Società richieda ulteriore documentazione sanitaria, le spese sostenute a tal fine sono a carico dell'Assicurato. La Società si riserva di accertare la malattia entro un termine massimo di 60 giorni.

Si rinvia all'art. 3.4, delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative.

14. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all'Ufficio Reclami e Procedure Speciali, come di seguito specificato:

HDI Assicurazioni S.p.A.
RECLAMI E PROCEDURE SPECIALI -
Via Abruzzi, 10 – 00187 ROMA
Fax: +39 06 4210 3583 – E-mail: reclami@pec.hdia.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono +39 06 421 331, corredando l'esposto della documentazione relativa al

* * *

HDI Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Nel caso in cui la legislazione scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti alla autorità di vigilanza del paese la cui legislazione è stata prescelta. In tal caso l'IVASS faciliterà le comunicazioni tra le autorità competenti ed il Contraente.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere si può presentare reclamo all'IVASS o al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: <http://ec.europa.eu/internalmarket/fincservices-retail/finnet/index.en.htm>.

15. Arbitrato

Non previsto.

HDI Assicurazioni S.p.A.
Il Rappresentante Legale
(Alfonso Scarpa)



GLOSSARIO DANNI

Apertura di credito: contratto col quale la banca (Contraente) si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte (Assicurato) una somma di denaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato.

Assicurato: il soggetto che ha sottoscritto il modulo di adesione e nel cui interesse è stipulata l'Assicurazione

Carenza: periodo di tempo successivo alla decorrenza della copertura, durante il quale le garanzie non sono operative.

Contraente: il soggetto che stipula la Polizza Collettiva per conto degli Assicurati.

Decorrenza: momento dal quale le garanzie diventano valide ed efficaci.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Infortunio: evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

Intermediario : le persone fisiche o le società, iscritte nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa;

Invalità totale permanente da infortunio: la perdita totale definitiva della capacità lavorativa generica dell'Assicurato, indipendentemente dalla specifica professione esercitata. Tale invalidità è riconosciuta quando il grado percentuale di invalidità accertato sia pari o superiore al 60%.

IVASS: istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. Il 1° gennaio 2013 l'IVASS è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP.

Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

Modulo di adesione: il documento dal quale derivano tutte le garanzie assicurative che il cliente sottoscrive all'atto della stipula del Contratto.

Ripresa di occupazione: periodo di tempo successivo alla liquidazione totale e definitiva di un sinistro per Inabilità Totale Temporanea o per Disoccupazione, durante il quale l'Assicurato deve ritornare alla sua normale attività lavorativa, prima di poter presentare un'altra denuncia relativa ad un nuovo sinistro, rispettivamente per Inabilità Totale Temporanea o per Disoccupazione.

Riserva matematica: l'importo che deve essere accantonato dalla Società per fare fronte agli obblighi futuri assunti verso gli Assicurati.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società: HDI assicurazioni S.p.A., Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER TUTTE LE GARANZIE

Data ultimo aggiornamento del documento 20.06.2013

Le seguenti condizioni di assicurazione regolano tutte le garanzie relative alla polizza collettiva n. _____

Art. 1.1. Definizione del contratto

Il presente fascicolo disciplina un'assicurazione in forma collettiva che opera in applicazione di una convenzione (di seguito contratto) stipulata tra il Contraente e la Società. La presente polizza è rivolta esclusivamente a un gruppo di persone con caratteristiche omogenee. Tale gruppo è formato da tutti i clienti dell'Istituto di Credito che stipulano un contratto di apertura di credito in conto corrente.

L'Assicurato è la persona che accede alla linea di credito, mentre la Banca erogante è il Contraente.

Art. 1.2. Garanzie

Le garanzie oggetto della presente Polizza Collettiva sono le seguenti.

Temporanea in caso di morte: in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, la corresponsione al Beneficiario di una somma pari al capitale assicurato.

Assicurazione di invalidità totale e permanente derivante da infortunio: nel caso in cui l'Assicurato subisca un infortunio durante il periodo contrattuale, da cui derivi una invalidità totale e permanente riconosciuta di grado pari o superiore al 60% della totale, la corresponsione di una somma pari al capitale assicurato.

L'Assicurato sceglie nel modulo di adesione se aderire al pacchetto vita, scegliendo la sola garanzia A), oppure al pacchetto multirischio, scegliendo le garanzie A (temporanea in caso di morte) e B (invalidità totale e permanente).

Il capitale assicurato è pari alla somma messa a disposizione dal Contraente all'Assicurato con il contratto di apertura di credito in conto corrente nei limiti di quanto previsto al successivo art.1.7.

In applicazione del contratto di assicurazione collettivo la Società emette, per ciascun assicurato, una copertura annuale per le garanzie sopra elencate, rinnovabile di anno in

anno fintantoché il contratto medesimo rimane in vigore.

Art. 1.3. Dichiarazioni dell'Assicurato

Le dichiarazioni dell'Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete ai fini di una esatta valutazione del rischio da parte della Società. La Società, in caso di dichiarazioni inesatte e reticenti relative a circostanze tali che non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, ha diritto:

- a) **quando esiste dolo o colpa grave,**
- √ di dichiarare al Contraente e all'Assicurato, entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, di voler impugnare il contratto per l'annullamento dello stesso;
 - √ in caso di sinistro, di rifiutare qualsiasi pagamento, qualora l'evento si sia verificato prima del decorso del termine di 3 mesi dall'avvenuta conoscenza dell'inesattezza della dichiarazione o della reticenza;
- b) **quando non esiste dolo o colpa grave,**
- √ di recedere dal contratto mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato e al contraente entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
 - √ in caso di sinistro, di ridurre le somme assicurate in relazione al maggior rischio accertato, nel caso in cui il sinistro si verifichi prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società o prima che quest'ultima abbia dichiarato di recedere dal contratto.

Qualora la Società intenda recedere dall'assicurazione, ne darà comunicazione al Contraente e all'Assicurato tramite lettera raccomandata A/R e rimborserà all'Assicurato, anche in nome e per conto del Contraente, il premio, al netto delle imposte e della parte di premio relativa al periodo di assicurazione intercorso tra la data di decorrenza ed il giorno in cui la Società è venuta a conoscenza delle dichiarazioni inesatte o reticenti.

Pertanto qualora intervengano nuovi fattori inerenti lo stato di salute dell'Assicurato tra il

momento della sottoscrizione della documentazione necessaria all'adesione e la data di decorrenza, l'Assicurato dovrà darne sollecita comunicazione alla Società prima dell'erogazione al fine di espletare nuovamente le formalità di adesione previste.

Art. 1.4. Modalità di perfezionamento, durata e decorrenza delle garanzie

L'adesione alla Polizza Collettiva si perfeziona con la sottoscrizione da parte dell'Assicurato del modulo di adesione.

Le garanzie assicurate decorrono dalle ore 00 del 1° giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione del modulo di adesione e rimangono valide fino alla ricorrenza annuale successiva della polizza Collettiva (01/07). Successivamente le garanzie hanno durata annuale e si rinnovano tacitamente di anno in anno.

Le garanzie decorrono a condizione che:

- ✓ l'apertura di credito sia stata concessa;
- ✓ sia stato corrisposto il premio contrattualmente previsto.

Qualora l'Assicurato decida di non rinnovare l'assicurazione, invia comunicazione alla Società e al Contraente con lettera raccomandata A/R contenente gli elementi identificativi della propria posizione unitamente all'originale del Modulo di adesione 30 giorni prima della data prevista per il pagamento del premio. Conseguentemente il Contraente interrompe il versamento del premio. In tal caso, le garanzie si risolvono ed i premi restano acquisiti dalla Società.

L'assicurazione non è rinnovabile:

- per gli assicurati che abbiano compiuto 65 anni di età;
- in caso di disdetta della polizza collettiva;
- a seguito della chiusura del contratto di apertura di credito in conto corrente.

Art. 1.5. Risoluzione delle garanzie

In caso di morte o di invalidità totale e permanente da infortunio con conseguente corresponsione della prestazione/indennizzo da parte della Società, tutte le garanzie cessano la loro efficacia ed il premio resta acquisito alla Società.

Qualora il conto corrente sia cointestato, nel caso sia liquidato un sinistro a causa di morte o invalidità totale e permanente da infortunio, tutte le garanzie cessano per la persona alla quale è stato liquidato il sinistro ma rimangono in vigore per la persona cointestataria con

prestazione pari a quella definita al precedente Art. 1.6.

Art. 1.6. Cointestazione del conto corrente

Qualora il conto sia cointestato a più persone fisiche potranno essere assicurate fino ad un massimo di due persone e le prestazioni assicurate per singolo Assicurato saranno così determinate:

Garanzia A): 50% del capitale assicurato;
Garanzia B): 50% del capitale assicurato;

Il premio corrisposto per ogni Assicurato sarà calcolato sul 50% delle prestazioni. Restano invariati tutti i limiti riportati al successivo art. 1.7 e quelli delle singole garanzie.

Art. 1.7. Limiti assuntivi

La presente polizza è un'assicurazione collettiva rivolta esclusivamente a un gruppo di persone con caratteristiche omogenee. Tale gruppo è formato da tutti i correntisti del Contraente con i quali lo stesso stipula un contratto di apertura di credito in conto corrente. L'Assicurato deve avere un'età all'ingresso compresa tra 18 e 64 anni non compiuti. L'età massima a scadenza non deve superare il limite massimo di 65 anni non compiuti. L'età anagrafica si arrotonda all'unità per eccesso se la frazione di anno è superiore a sei mesi, per difetto se inferiore (es.: 5 anni e 10 mesi = 6 anni; 5 anni e 5 mesi = 5 anni).

L'importo del capitale assicurato non può essere superiore a euro 80.000,00. Qualora l'ammontare stabilito nel contratto di apertura di credito fosse superiore al predetto limite il capitale assicurato è pari a 80.000,00 euro. Il capitale assicurato è indicato nel modulo di adesione e rimane costante per tutta la durata del contratto assicurativo.

L'assunzione avviene sulla base dei dati forniti con il modulo di adesione completa in ogni parte e firmata dall'Assicurato. **Quest'ultimo deve fornire indicazioni sulle sue condizioni di salute sottoscrivendo la 'Dichiarazione di buono stato di salute'.** Qualora l'Assicurato non fosse in grado di sottoscrivere la precedente dichiarazione dovrà trasmettere lo specifico Questionario Anamnestico, compilato e sottoscritto dal proprio medico di famiglia. Il questionario e l'eventuale documentazione sanitaria necessaria per la valutazione del rischio viene inviata dall'Assicurato alla Società tramite il Contraente. Ai fini dell'assunzione del rischio la Società, a suo insindacabile giudizio, valuta tale documentazione e si riserva di accettare o rifiutare il rischio dandone comunicazione al Contraente entro e non oltre il termine di 60 giorni, fatta salva la necessità, che sarà

comunque oggetto di comunicazione, di ulteriore istruttoria necessaria ai fini della valutazione del rischio. Il Contraente è tenuto ad informare sollecitamente l'Assicurato dell'accettazione o del rifiuto del rischio comunicato dalla Società. In caso di rifiuto del rischio il modulo di adesione sottoscritto dal richiedente e la contestuale adesione alla Polizza Collettiva dovranno considerarsi nulli.

Di volta in volta Società si riserva di richiedere ulteriore documentazione sanitaria. L'adesione si perfeziona solo dopo che la Società ha dato il proprio consenso a mezzo di comunicazione scritta indirizzata all'Assicurato.

Ai fini dell'assunzione del rischio è necessario che la documentazione medica sia stata rilasciata non più di 180 giorni prima della data di decorrenza.

Art. 1.8. Beneficiario della prestazione per la garanzia A e pagamento degli indennizzi

I beneficiari della prestazione relativa alla garanzia A sono gli eredi legittimi o testamentari dell'Assicurato.

La Società assegna la prestazione ai beneficiari in parti uguali.

Il pagamento dell'indennizzo, dovuto dalla Società, relativo alla garanzia B viene effettuato a favore dell'Assicurato.

La Società sarà liberata dalla propria obbligazione di pagamento della prestazione o degli indennizzi con il versamento sul conto corrente le cui coordinate bancarie saranno indicate dal Contraente.

Art. 1.9. Estinzione del contratto di apertura di credito

Nel caso di estinzione del contratto di apertura di credito per qualunque causa, le garanzie assicurate con la presente polizza collettiva si sciolgono. L'assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, nonché al Contraente, con lettera raccomandata A/R contenente gli elementi identificativi della propria posizione assicurata, allegando copia di un documento attestante l'avvenuta operazione di estinzione. Tale comunicazione deve essere indirizzata a:

HDI Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Gestione Portafoglio Vita
Via Abruzzi n. 10 - 00187 ROMA
e

Agenzia/Filiale del Contraente presso la quale è stata sottoscritto il Modulo di adesione e che ha concesso l'apertura di credito.

Le garanzie si sciolgono a partire dalla data di spedizione che risulta dal timbro postale di invio della relativa comunicazione e la Società

rimborso all'Assicurato, anche in nome e per conto del Contraente, il premio pagato al netto di eventuali imposte, delle spese per rimborso premio e della quota, relativa al rischio corso entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

La Società fornisce al Contraente il conteggio dell'importo rimborsato da consegnare all'Assicurato. Il rimborso viene effettuato esclusivamente previa consegna dei documenti assicurativi in possesso dell'Assicurato. Tale parte di premio oggetto di rimborso e comprensiva dei costi, viene calcolata in funzione dei mesi mancanti alla scadenza annuale della copertura nonché del capitale assicurato ~~residuo~~ secondo la seguente formula:

$$R = (P^n / N) * K$$

dove:

R = rateo di premio da rimborsare;

P^n = premio unico pagato al netto delle eventuali imposte;

N = durata originaria delle garanzie espressa in mesi interi (con approssimazione all'intero superiore);

K = durata residua delle garanzie espressa in mesi interi (con approssimazione all'intero superiore).

La Società trattiene dall'importo rimborsato le spese di rimborso premio pari a 15,00 euro.

L'Assicurato ha altresì la facoltà, purché contestualmente all'operazione di estinzione, di chiedere la continuazione del contratto e in tale caso le garanzie rimangono in vigore alle condizioni originariamente stabilite.

Art. 1.10. Premio di assicurazione

Le prestazioni assicurate vengono garantite dietro il pagamento di un **premio unico anticipato**.

L'importo del premio è indicato nel modulo di adesione e dipende dal capitale assicurato. **Il premio è indipendente dal sesso.**

Il premio per ogni Assicurato, il cui onere è completamente a carico di quest'ultimo, è dovuto alla Società dal Contraente alla data di decorrenza e all'inizio di ogni periodo assicurativo. **Per i nuovi ingressi è dovuto un rateo di premio, calcolato in proporzione alla durata effettiva della copertura.**

Ad ogni rinnovo, qualora il pagamento del premio avvenisse oltre 30 giorni la data di ricorrenza delle garanzie sarà necessario effettuare una nuova adesione.

Art. 1.11. Recesso dell'Assicurato

L'Assicurato può recedere entro 30 giorni dalla data di decorrenza dandone comunicazione a Società, nonché al Contraente, con lettera raccomandata A/R contenente gli elementi identificativi della propria posizione assicurata e

dietro consegna dell'originale del modulo di adesione.

La comunicazione di recesso deve essere indirizzata a:

**HDI Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Gestione Portafoglio Vita
Via Abruzzi n. 10 - 00187 ROMA**

e

Agenzia/Filiale del Contraente presso la quale è stato sottoscritto il modulo di adesione e che ha concesso l'apertura di credito.

Il recesso ha l'effetto di liberare tutte le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dalla singola copertura, a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione che risulta dal timbro postale di invio della relativa comunicazione.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso Società provvede a rimborsare all'Assicurato, anche in nome e per conto del Contraente, il premio, previa consegna dei documenti assicurativi in possesso dello stesso, al netto dell'imposta e della quota relativa al rischio corso.

Art. 1.12. Imposte e tasse

Le imposte e le tasse relative alla presente Polizza, il cui onere è completamente a carico dell'Assicurato, sono dovute dal Contraente. Eventuali cambiamenti della normativa fiscale applicabile alla tariffa verranno immediatamente recepiti e comunicati al Contraente.

Art. 1.13. Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge in materia.

Art. 1.14. Pagamento delle prestazioni assicurate e dell'indennizzo

Verificatosi l'evento assicurato, la Società provvede ad effettuare i pagamenti a seguito della richiesta dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto mediante lettera raccomandata A/R inviata direttamente, o per il tramite del Contraente, alla Società, nei tempi e con le modalità previste dalle Condizioni di assicurazione contrattuali che regolano le singole garanzie assicurate.

La Società, entro un periodo massimo di 30 giorni dalla presentazione della documentazione richiesta, provvederà a corrispondere le somme dovute. Decorso il termine di 30 giorni sono dovuti gli interessi moratori in misura del saggio di interesse legale.

2.0 GARANZIA A ASSICURAZIONE TEMPORANEA IN CASO DI MORTE

Art. 2.1 Prestazione assicurata

La Società con la presente garanzia, in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata dell'assicurazione, si obbliga a corrispondere al Beneficiario una somma pari all'ammontare del del capitale assicurato.

Art 2.2 Rischio di morte

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

E' escluso dalla garanzia il decesso causato da:

- **dolo dell'Assicurato;**
- **dolo del beneficiario;**
- **Etilismo e uso non terapeutico di sostanze stupefacenti, allucinogene e/o psicotrope;**
- **partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti dolosi;**
- **atti delittuosi da parte degli eredi legittimi;**
- **partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti delittuosi;**
- **partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente o dell'Assicurato, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;**
- **incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;**
- **suicidio se avviene nei primi 12 mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione. Trascorso questo periodo, il suicidio è escluso nei primi 12 mesi dall'eventuale riattivazione dell'assicurazione;**
- **infezione da virus HIV o da sindrome o stato di immunodeficienza acquisita o da sindrome o stati assimilabili;**
- **malattie e conseguenze di situazioni patologiche o di lesioni già diagnosticate all'Assicurato prima della sottoscrizione del modulo di adesione;**
- **calamità naturali costituite da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica e fenomeni connessi**

E' inoltre escluso il decesso su territorio mondiale che sia direttamente o indirettamente causato o avvenuto durante o in conseguenza di partecipazione attiva presenza per motivi professionali a guerra, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità ed operazioni belliche (sia che la guerra sia stata dichiarata o meno), guerra civile, ammutinamento, rivolte ed insurrezioni civili, tali da assumere le proporzioni o sfociare in sommosse popolari, sommosse militari,

insurrezioni, ribellioni, rivoluzioni, colpi di Stato militare, legge marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danni alla proprietà da o sotto il comando di qualsiasi governo o autorità locale sia che siano legittimi o meno.

È escluso dalla garanzia, anche in mancanza di partecipazione attiva dell'Assicurato, il decesso derivante da atto di guerra, come precedentemente definito, avvenuto al di fuori del territorio italiano qualora siano trascorsi più di 14 giorni tra l'inizio del primo evento definibile come atto di guerra ed il decesso o qualora le parti coinvolte non si trovassero nella regione geografica in questione prima dell'inizio dell'atto di guerra stesso.

In questi casi la Società paga il solo importo della riserva matematica, calcolato al momento del decesso.

Art. 2.3 Pagamento delle prestazioni

Per ottenere la liquidazione della prestazione, devono essere prodotti alla Società, unitamente all'allegato B, i seguenti documenti, necessari a verificare l'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento:

- **copia del modulo di adesione;**
- **indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento;**
- **certificato di nascita o copia del documento di identità dell'Assicurato;**
- **certificato di morte;**
- **relazione medica sulle cause del decesso redatta su apposito modulo;**
- certificato della commissione medica predisposta per l'accertamento;
- Verbale dell'autorità intervenuta e chiusa inchiesta;
- **eventuale ulteriore documentazione** ritenuta necessaria dalla Società;
- **atto di notorietà attestante l'esistenza o meno di un testamento** - l'ultimo noto e non impugnato - con l'indicazione della data di stesura e pubblicazione, nonché l'indicazione di tutti gli eredi legittimi. Del **testamento** deve essere consegnata copia conforme all'originale.

Verificatosi il decesso dell'Assicurato, la Società esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori.

Art. 2.4 Riscatto

La presente assicurazione temporanea in caso di morte **non ammette il riscatto** delle somme assicurate.

3.0 GARANZIA B - ASSICURAZIONE DI INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE DERIVANTE DA INFORTUNIO A PREMIO UNICO

Art. 3.1 Indennizzo

Ove l'Assicurato subisca un infortunio durante il periodo contrattuale, dal quale derivi un'invalidità totale e permanente riconosciuta di grado pari o superiore al 60% della totale la Società garantisce la corresponsione all'Assicurato di una somma pari al capitale assicurato. L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio.

Per invalidità totale e permanente si intende la perdita totale definitiva della capacità lavorativa generica dell'Assicurato, indipendentemente dalla specifica professione esercitata. Tale invalidità è riconosciuta quando il grado percentuale di invalidità accertato sia pari o superiore al 60%.

Il grado di invalidità viene determinato secondo i criteri e le percentuali previste dalla tabella INAIL indicata nell'Allegato A (tabella delle valutazioni del grado d'invalidità permanente per l'industria allegata al T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R. 30/6/65 n° 1124 e successive modificazioni intervenute fino alla stipula dell'assicurazione) e dovrà essere certificata dalla Commissione Medica di Verifica senza presentare termini di rivedibilità.

Art. 3.2 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione:

- 1) **Infortunio e malattie causati da dolo dell'Assicurato;**
- 2) **atti volontari di autolesionismo dell'Assicurato o quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da lui stesso procurata;**
- 3) **Infortunio causati all'Assicurato da etilismo, abuso di psico-farmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l'uso di psico-farmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;**
- 4) **Infortunio causati da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;**
- 5) **Infortunio causati da guerra anche non dichiarata od insurrezioni;**
- 6) **Infortunio causati da scioperi, sommosse, tumulti a cui l'Assicurato abbia preso parte attiva;**

- 7) Parto, gravidanza, aborto spontaneo o procurato, o complicazioni derivanti da tali eventi;
- 8) Infortuni causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche, (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, eccetera);
- 9) Eventi determinati per effetto delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi;
- 10) Applicazioni di carattere estetico, richieste dall'Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad infortunio avvenuto durante il periodo di validità dell'assicurazione;
- 11) Le conseguenze di infortuni avvenuti nei 360 gg. antecedenti la data di decorrenza iniziale e le conseguenze di situazioni patologiche insorte nei 360 gg. antecedenti la data di decorrenza di decorrenza, già note in tale data all'Assicurato;
- 12) Mal di schiena e patologie assimilabili salvo che siano comprovate da esami radiologici e clinici che diano origine ad uno stato di inabilità totale;
- 13) Infortuni causati da:
- A) paracadutismo, uso, anche come passeggero, di deltaplani, ultraleggeri, parapendio;
- B) tutte le attività sportive compiute a livello professionistico salvo la partecipazione a competizioni, o relative prove, che abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali;
- C) dall'uso, anche come passeggero, di mezzi subacquei, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
- D) dalla guida:
- ✓ di macchine operatrici;
 - ✓ di natanti a motore per uso non privato;
 - ✓ di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione dalle disposizioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo e abbia ottenuto lo stesso entro tre mesi dal momento del sinistro;
- E) dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersione con
- autorespiratore, paracadutismo o sport aerei in genere;
- F) dalla partecipazione a competizioni - o relative prove - ippiche, calcistiche, ciclistiche, sciistiche, di pallacanestro, di pallavolo, di arti marziali, salvo che esse abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali;
- G) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
- H) HIV o AIDS;
- I) da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato, o atti contro la sua persona da lui volontariamente compiuti o consentiti;
- J) da guerra e insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni;
- K) calamità naturali costituite da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica e fenomeni connessi .

Art. 3.3 Rischio di guerra all'estero

La presente garanzia, a parziale deroga dell'art. 3.2 "Esclusioni" punto 5) vale per l'invalidità totale e permanente conseguenti a infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata), o da insurrezione popolare per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio dell'ostilità, se ed in quanto l'Assicurato, quale civile, risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero (**esclusi Città del Vaticano e Repubblica di San Marino**) in un paese sino ad allora in pace **con esclusione, comunque, di ogni partecipazione attiva a tali eventi.**

Art. 3.4 Denuncia dell'infortunio e relativi obblighi

In caso di sinistro l'Assicurato o chi per esso, deve darne avviso scritto alla Società, attraverso il modulo di cui all'Allegato C, **entro 60 giorni dall'infortunio o da quando ne ha avuto la conoscenza**, a parziale deroga dell'art. 1913 del codice civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

Per ottenere la liquidazione dell'indennizzo, devono essere prodotti alla Società, unitamente all'allegato C, i seguenti documenti, necessari a verificare l'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento:

- indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento;
- Verbale dell'autorità intervenuta sul luogo dell'incidente;
- certificato della commissione medica predisposta per l'accertamento;
- copia del modulo di adesione;
- eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla Società;

-- copia del documento di identità o altro documento per attestazione della data di nascita.

Il certificato della commissione medica non deve presentare termini di rivedibilità.

L'Assicurato, o chi per esso, deve consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari e sciogliere da ogni riserbo i medici curanti.

Art. 3.5 Colpa grave, tumulti.

A deroga dell'articolo 1900 C.C. sono compresi i sinistri cagionati con colpa grave dell'Assicurato.

A deroga dell'articolo 1912 C.C. sono compresi i sinistri determinati da tumulti popolari o atti di terrorismo, **a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.**



HDI Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale:
Via Abruzzi, 10 - 00187 Roma (I)
Tel. +39.06.421.031 - Fax +39.06.4210.3500
www.hdiassicurazioni.it

Capitale Sociale € 96.000.000,00 i.v.
C.F. e P. IVA 04349061004
Registro delle Imprese di Roma 7122/92
R.E.A. di Roma n. 757172/92
Società con unico azionista

Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni
con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta
alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022
Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni"
iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015

Tabella INAIL

Descrizione	Percentuali		
	destro	-	sinistro
Sordità completa di un orecchio		15	
Sordità completa bilaterale		60	
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio		35	
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di protesi		40	
Altre menomazioni della facoltà visiva (vedasi relativa tabella)			
Stenosi nasale assoluta unilaterale		8	
Stenosi nasale assoluta bilaterale		18	
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria:			
a) con possibilità di applicazione di protesi efficace		11	
b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace		30	
Perdita di un rene con integrità di un rene superstite		25	
Perdita della milza senza alterazione della crasi ematica		15	
Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità			
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio		5	
Anchoriosi completa dell'articolazione scapolo - omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola	50		40
Anchoriosi completa dell'articolazione scapolo - omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola	40		30
Perdita del braccio:			
a) per disarticolazione scapolo omerale	85		75
b) per amputazione al terzo superiore	80		70
Perdita del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio	75		65
Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano	70		60
Perdita di tutte le dita della mano	65		55
Perdita del pollice e del primo metacarpo	35		30
Perdita totale del pollice	28		23
Perdita totale dell'indice	15		13
Perdita totale del medio		12	
Perdita totale dell'anulare		8	
Perdita totale del mignolo		12	
Perdita della falange ungueale del pollice	15		12
Perdita della falange ungueale dell'indice	7		6
Perdita della falange ungueale del medio		5	
Perdita della falange ungueale dell'anulare		3	
Perdita della falange ungueale del mignolo		5	
Perdita delle ultime due falangi dell'indice	11		9
Perdita delle ultime due falangi del medio		8	
Perdita delle ultime due falangi dell'anulare		6	
Perdita delle ultime due falangi del mignolo		8	
Anchoriosi totale articolazione del gomito con angolazione tra 110° - 75°:			
a) in semipronazione	30		25
b) in pronazione	35		30
c) in supinazione	45		40
d) quando l'anchoriosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	25		20
Anchoriosi totale articolazione del gomito in flessione massima o quasi	55		50
Anchoriosi totale articolazione del gomito in estensione completa o quasi:			
a) in semipronazione	40		35
b) in pronazione	45		40
c) in supinazione	55		50
d) quando l'anchoriosi sia tale da permettere i movimenti di	35		30

Condizioni di assicurazione per tutte le garanzie

pronosupinazione			
Anchilosi completa dell'articolazione radio - carpica in estensione rettilinea	18		15
Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione:			
a) in semipronazione	22		18
b) in pronazione	25		22
c) in supinazione	35		30
Anchilosi completa coxo - femorale con arto in estensione e in posizione favorevole		45	
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo - femorale o amputazione alta, che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi		80	
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto		70	
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato		65	
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato		55	
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede		50	
Perdita dell'avampiede alla linea tarso - metatarso		30	
Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso		16	
Perdita totale del solo alluce		7	
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove occorra perdita di più dita di ogni altro dito perduto è valutato il		3	
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio		35	
Anchilosi tibio - tarsica ad angolo retto		20	
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi cinque centimetri		11	

In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell'attività di lavoro stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate al sinistro e quelle del sinistro al destro.

Tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva

Visus Perduto	Visus Residuo	Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva minore	Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva maggiore
1/10	9/10	1%	2%
2/10	8/10	3%	6%
3/10	7/10	6%	12%
4/10	6/10	10%	19%
5/10	5/10	14%	26%
6/10	4/10	18%	34%
7/10	3/10	23%	42%
8/10	2/10	27%	50%
9/10	1/10	31%	58%
10/10	0	35%	65%

Note:

1. In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.
2. La valutazione è riferita all'acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata: in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.
3. Nei casi in cui la valutazione è riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di invalidità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell'entità del vizio di rifrazione.
4. La perdita di 5/10 di visus di un occhio, essendo l'altro normale, è valutata il 16% se si tratta di un infortunio agricolo.
5. In caso di afachia monolaterale:
 - con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10.....15%
 - con visus corretto di 7/10.....18%
 - con visus corretto di 6/10.....21%

- con visus corretto di 5/10.....24%
- con visus corretto di 4/10.....28%
- con visus corretto di 3/10.....32%
- con visus corretto inferiore a 3/10..... 35%

6. In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.

MODULO DI DENUNCIA DELLA GARANZIA A

N° Polizza:

Filiale N° Indirizzo:

Spett.le

HDI Assicurazioni S.p.A.

Ufficio Gestione Portafoglio Vita

Via Abruzzi n. 10 - 00187 ROMA

Data.....

ASSICURATO

Cognome e Nome sesso data di nascita

...../...../.....

Comune di nascita Prov.....

Cod.Fisc.....

Comune di residenza Cap. Prov.

.....

Indirizzo

DECESSO (documenti da presentare dall' avente causa):

- copia del modulo di adesione ;
- indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento ;
- verbale dell'autorità intervenuta e chiusa inchiesta;
- certificato di nascita o copia del documento di identità dell'assicurato;
- certificato di morte;
- relazione medica sulle cause del decesso redatta su apposito modulo;
- eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla Società;
- atto di notorietà attestante l'esistenza o meno di un testamento - l'ultimo noto e non impugnato- con l'indicazione della data di stesura e pubblicazione, nonché l'indicazione di tutti gli eredi legittimi. Del testamento deve essere consegnata copia conforme all'originale;

l'Avente Causa dell'Assicurato

.....

MODULO DI DENUNCIA DI SINISTRO GARANZIA B.

N° Polizza: Filiale N° Indirizzo:

Spett.le

HDI Assicurazioni S.p.A.

Ufficio Gestione Portafoglio Vita

Via Abruzzi n. 10 - 00187 ROMA

Data.....

ASSICURATO

Cognome e Nome sesso data di

nascita/...../..... ..Comune di nascita

Prov..... Cod.Fisc

Comune di residenzaCap.....

Indirizzo..... Prov.

GARANZIA (documenti da presentare):

Invalidità Totale Permanente da Infortunio

- indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento;
- verbale dell'autorità intervenuta sul luogo dell'incidente;
- certificato della commissione medica predisposta per l'accertamento;
- copia del modulo di adesione;
- eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla Società;
- copia di un documento di identità o altro documento per attestazione della data di nascita.

L'Assicurato o l'Avente Causa

.....

GLOSSARIO VITA

Ultimo aggiornamento del documento 28.01.2013

Apertura di credito: contratto col quale la banca (Contraente) si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte (Assicurato) una somma di denaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato.

Assicurato: il soggetto che ha sottoscritto la proposta e nel cui interesse è stipulata l'Assicurazione

Beneficiario: persona giuridica (o fisica) alla quale deve essere corrisposta la somma dovuta dell'assicuratore qualora si verifichi l'evento assicurato .

Contraente: il soggetto che stipula la Polizza Collettiva per conto degli Assicurati.

Decorrenza: momento dal quale il contratto di assicurazione diviene valido ed efficace.

Evento catastrofale: morte accidentale di almeno quattro assicurati in conseguenza di un solo evento o di una serie di eventi determinati da un unico e stesso avvenimento casuale.

IVASS: istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. Il 1° gennaio 2013 l'IVASS è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP.

Modulo di adesione: il documento dal quale derivano tutte le garanzie assicurative che il cliente sottoscrive all'atto della stipula del Contratto.

Morte: il decesso dell'Assicurato accaduto per qualsiasi causa.

Premio: importo, il cui onere economico è dovuto dall'Assicurato, che il Contraente è tenuto a pagare per ottenere le prestazioni previste dal contratto.

Prestazione: somma – pagabile in un'unica soluzione (capitale) o in via ricorrente (rendite) – che viene garantita dalla Società al verificarsi dell'evento per il quale è stata chiesta la copertura assicurativa.

Riserva matematica: l'importo che deve essere accantonato dalla Compagnia per fare fronte agli obblighi futuri assunti verso gli Assicurati.

Società: HDI Assicurazioni S.p.A.

HDI Assicurazioni Spa

TUTELA PRIVACY INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.06.2003 N°196

1) FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

HDI Assicurazioni S.p.A., al fine di fornirLe i propri prodotti e/o servizi assicurativi, deve disporre dei Suoi dati personali - compresi eventualmente anche quelli sensibili - e si impegna a trattarli esclusivamente nei limiti strettamente necessari alla gestione del sottostante rapporto assicurativo, ovvero nei limiti delle autorizzazioni rilasciate dal Garante.

2) CONSEGUENZE DEL RIFIUTO AL CONFERIMENTO DEI DATI

HDI Assicurazioni S.p.A., senza i Suoi dati, non potrà fornirLe i propri prodotti e/o servizi assicurativi.

3) MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

3.1) Il trattamento dei dati, da parte di HDI Assicurazioni S.p.A. consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione con modalità e procedure informatiche e telematiche; dal trattamento la HDI Assicurazioni S.p.A. esclude sempre la diffusione dei dati e limita la comunicazione ai soggetti di cui al successivo punto 3.3.

3.2) I dati sono trattati da tutti i dipendenti/collaboratori di HDI che svolgono compiti di natura tecnica-organizzativa, nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle finalità di cui al precedente punto 1).

3.3) I dati trattati da HDI Assicurazioni S.p.A., potranno essere comunicati ad altri soggetti esclusivamente:

- a) per le finalità di cui al punto 1) (a mero titolo esemplificativo a: coassicuratori, riassicuratori, agenti e loro collaboratori, avvocati, medici, periti, e organismi associativi di settore etc.);
- b) per ottemperare ad obblighi di legge (a mero titolo esemplificativo a: IVASS, CONSAP, COVIP, UIC, MOTORIZZAZIONE, AUTORITA' GIUDIZIARIA, etc.).

Inoltre i dati trattati da HDI Assicurazioni S.p.A. potranno essere comunicati ad altri intermediari finanziari appartenenti al medesimo Gruppo ove le operazioni poste in essere dall'interessato siano ritenute sospette ai sensi dell'art. 41 comma 1 del D.Lgs 231/07

4) DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'art.7 del D. L.gvo 196/'03 Le conferisce l'esercizio di specifici diritti, tra i quali quello di ottenere, in ogni momento, l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei Suoi dati e, in caso di violazione di legge, il blocco e la cancellazione degli stessi.

5) TITOLARE E RESPONSABILE/I DEL TRATTAMENTO DEI DATI

5.1) Titolare del trattamento è HDI Assicurazioni S.p.A. con sede e Direzione Generale nella Repubblica Italiana - 00187 Roma - Via Abruzzi n. 10 telefono +39 06 421 031, telefax +39 06 4210 3500.

5.2) Il titolare ha designato più Responsabili, tra i quali l'ufficio Supporto Legale ai Rami sito nella Repubblica Italiana - 00187 Roma - Via Abruzzi n. 3; presso il medesimo ufficio è consultabile l'elenco aggiornato dei Responsabili;

5.3) L'ufficio Supporto Legale ai Rami è stato altresì designato quale Responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.L.gvo 196/'03.

PAGINA BIANCA

Modulo di adesione

Data ultimo aggiornamento del documento 20/06/2013

Il/i sottoscritto/i richiedente/i,

POLIZZA COLLETTIVA N° _____

1) _____ nato a _____ il _____ Abitante in
_____ via /piazza _____ n. _____ CAP _____ Codice fiscale
_____ Professione _____ Documento (tipo/num)
_____ Luogo del rilascio _____ Sesso _____ Età _____

in caso di conto corrente cointestato, possono essere assicurati due cointestatari. Le garanzie saranno operanti al 50% per ognuno degli assicurati. Se si intende assicurare anche un secondo intestatario, compilare i seguenti campi

2) _____ nato a _____ il _____ Abitante in
_____ via /piazza _____ n. _____ CAP _____ Codice fiscale
_____ Professione _____ Documento (tipo/num)
_____ Luogo del rilascio _____ Sesso _____ Età _____

in qualità di titolare/i del conto corrente n. _____ presso Banca _____ fil.cod. _____
_____ preso atto che Banca _____ ha stipulato con HDI Assicurazioni S.p.A. una polizza di assicurazione a cui possono aderire i
clienti persone fisiche che hanno stipulato un contratto di apertura di credito con il predetto Istituto di Credito e che la polizza di assicurazione a premio unico annuale offre le seguenti garanzie:

PACCHETTO VITA

Temporanea per il caso di morte: In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, la corresponsione al Beneficiario di una somma pari al capitale assicurato.

PACCHETTO MULTIRISCHIO

Temporanea per il caso di morte: In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, la corresponsione al Beneficiario di una somma pari al capitale assicurato;

Assicurazione di invalidità totale e permanente derivante da infortunio: Ove l'Assicurato subisca un infortunio durante il periodo contrattuale, da cui derivi una invalidità totale e permanente riconosciuta di grado pari o superiore al 60% della totale, la corresponsione di una somma pari al capitale assicurato.

DICHIARA/NO DI ADERIRE A:

PACCHETTO VITA

PACCHETTO MULTI RISCHIO

CARATTERISTICHE CONTRATTUALI

CAPITALE ASSICURATO € _____ L'importo del capitale assicurato non può essere superiore a euro 80.000,00. Qualora l'ammontare dell'apertura di credito sia superiore al predetto limite il capitale assicurato è pari a 80.000,00 euro.

PREMIO UNICO ALL'ADESIONE (rateo fino al _____) € _____ di cui: IMPOSTE € _____; PREMIO UNICO SUCCESSIVO € _____ di cui:

IMPOSTE € _____ COSTI A CARICO DELL'ASSICURATO € _____ COSTI DI INTERMEDIAZIONE € _____

COSTI PER RIMBORSO PREMIO € 15,00 DECORRENZA _____ SCADENZA _____ Successivamente le garanzie si rinnovano di anno in anno con tacito rinnovo. Beneficiari per la garanzia A: eredi legittimi o testamentari dell'Assicurato. Il pagamento dell'indennizzo relativo alla garanzia B viene effettuato in favore dell'Assicurato.

DICHIARA/NO ALTRESI':

- ✓ di prestare sin d'ora ai sensi e per gli effetti dell'art. 1919 C. C., il proprio consenso alla conclusione del presente contratto sulla sua vita;
- ✓ di autorizzare all'uso il predetto Istituto a richiedere alla Società in suo nome e per suo conto il contratto di assicurazione suddetto;
- ✓ di prendere atto che i beneficiari della prestazione relativa alla garanzia A sono i propri eredi legittimi o testamentari e che l'indennizzo per la garanzia B sarà liquidato a lui stesso;
- ✓ di aver preso visione - e di accettarli come parte integrante del contratto- dei seguenti documenti contenuti nel fascicolo informativo Mod. FICC_062013: nota informativa vita, nota informativa danni comprensiva del glossario, condizioni di assicurazione, glossario vita e presente modulo di adesione;
- ✓ che tutte le dichiarazioni contenute nel presente atto, necessarie alla valutazione del rischio da parte della Società, sono veritiere, precise e complete;
- ✓ di essere pronto ad esibire ulteriore documentazione sanitaria richiesta, di volta in volta, dalla Società;
- ✓ di prosciogliere dal segreto professionale e legale i medici che possono averlo curato e visitato e tutte le persone o enti ai quali la Società credesse, in ogni tempo, di rivolgersi per informazioni;
- ✓ di avere un'età non superiore ai 64 anni non compiuti;
- ✓ di essere a conoscenza che in caso di mancata concessione dell'apertura di credito le coperture richieste non saranno attivate.

Luogo e data _____ Firma del 1° Richiedente _____ Firma del 2° Richiedente _____

Tutela Privacy - Consenso ai dati sensibili. Il/i Sottoscritto/i Assicurando/i, in qualità di interessato/i, dichiara/no di avere ricevuto ed preso atto dell'Informativa sulla Privacy di cui all'art. 13 del D. Lgs. N.196/03. Pertanto, apponendo la firma di seguito, si esprime il consenso per il trattamento dei dati strettamente necessari per la fornitura di servizi e/o prodotti assicurativi della nostra Società e di Terzi a cui i dati verranno quindi comunicati. Sarà possibile soddisfare, inoltre, nell'ambito degli obblighi derivanti dal contratto, le richieste in qualità di danneggiato. Il consenso espresso di seguito si estende anche al trattamento di eventuali dati sensibili, dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini nei limiti sopra indicati ed in linea con le autorizzazioni rilasciate dal Garante.

Luogo e data _____ Firma del 1° Richiedente _____ Firma del 2° Richiedente _____

DICHIARAZIONE DI BUONO STATO DI SALUTE

Qualora l'Assicurato non possa sottoscrivere la sotto indicata dichiarazione di buono stato di salute deve essere trasmesso il Questionario Anamnestico, compilato e sottoscritto dal proprio medico di famiglia e, ove richiesto, fornire ulteriore documentazione sanitaria. **AVVERTENZE:** Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del presente contratto possono compromettere il diritto alla prestazione. Prima della sottoscrizione del Questionario lo stesso soggetto deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate su di esso. Anche nei casi non espressamente previsti dal contratto, l'Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica, a proprie spese, per certificare l'effettivo stato di salute.

Il sottoscritto dichiara:

- di essere in buono stato di salute, di non essere affetto da malattie o lesioni gravi che necessitano di trattamento medico regolare e continuato, di non essere stato assente negli ultimi 12 mesi dalla normale attività lavorativa per più di 6 mesi a causa di malattia o infortunio;
- di non aver sofferto negli ultimi 5 anni di alcuna delle seguenti malattie: trapianto di organi, blocco renale, cancro, infarto, cirrosi epatica, colpo apoplettico, ictus;
- di non essersi sottoposto negli ultimi 12 mesi a cure e/ o esami per le suddette malattie, di non prevedere che tali accertamenti si rendano necessari per il prossimo futuro e di non essere risultato positivo al test HIV.

Luogo e data _____ Firma del 1° Richiedente _____ Firma del 2° Richiedente _____

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPRESSAMENTE

Io sottoscritto ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 del C.C., dichiaro di approvare espressamente le seguenti norme contenute nelle Condizioni di assicurazione di cui al fascicolo Informativo:

Art. 1.3 - Dichiarazioni dell'assicurato; Art. 1.4 Modalità di perfezionamento, durata e decorrenza delle garanzie; Art. 1.5 Risoluzione delle garanzie; Art. 1.7 Limiti assuntivi; Art. 1.8 Beneficiario delle prestazioni per la garanzia A e pagamento degli indennizzi; Art. 1.11 Recesso dell'Assicurato; Art. 2.1 Prestazione assicurata; Art. 2.2 Rischio di morte; Art. 2.3 Pagamento delle prestazioni; Art. 2.4 Riscatto; Art. 3.1 Indennizzo; Art. 3.2 Esclusioni; Art. 3.3 Rischio di guerra all'estero Art. 3.4 Denuncia dell'infortunio e relativi obblighi.

Luogo e data _____ Firma del 1° Richiedente _____ Firma del 2° Richiedente _____

Timbro della filiale _____

ORIGINALE PER IL CLIENTE

PAGINA BIANCA
FAC-SIMILE

Modulo di adesione

Data ultimo aggiornamento del documento 20/06/2013

Il/i sottoscritto/i richiedente/i,

POLIZZA COLLETTIVA N° _____

1) _____ nato a _____ il _____ Abitante in
_____ via /piazza _____ n. _____ CAP _____ Codice fiscale
_____ Professione _____ Documento (tipo/num)
_____ Luogo del rilascio _____ Sesso _____ Età _____

in caso di conto corrente cointestato, possono essere assicurati due cointestatari. Le garanzie saranno operanti al 50% per ognuno degli assicurati. Se si intende assicurare anche un secondo intestatario, compilare i seguenti campi

2) _____ nato a _____ il _____ Abitante in
_____ via /piazza _____ n. _____ CAP _____ Codice fiscale
_____ Professione _____ Documento (tipo/num)
_____ Luogo del rilascio _____ Sesso _____ Età _____

in qualità di titolare/i del conto corrente n. _____ presso Banca _____ fil.cod. _____
presunto che Banca _____ ha stipulato con HDI Assicurazioni S.p.A. una polizza di assicurazione a cui possono aderire i
clienti persone fisiche che hanno stipulato un contratto di apertura di credito con il predetto Istituto di Credito e che la polizza di assicurazione a premio unico annuale offre le seguenti garanzie:

PACCHETTO VITA

Temporanea per il caso di morte: In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, la corresponsione al Beneficiario di una somma pari al capitale assicurato.

PACCHETTO MULTIRISCHIO

Temporanea per il caso di morte: In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, la corresponsione al Beneficiario di una somma pari al capitale assicurato;

Assicurazione di invalidità totale e permanente derivante da infortunio: Ove l'Assicurato subisca un infortunio durante il periodo contrattuale, da cui derivi una invalidità totale e permanente riconosciuta di grado pari o superiore al 60% della totale, la corresponsione di una somma pari al capitale assicurato.

DICHIARA/NO DI ADERIRE A:

PACCHETTO VITA

PACCHETTO MULTI RISCHIO

CARATTERISTICHE CONTRATTUALI

CAPITALE ASSICURATO € _____ L'importo del capitale assicurato non può essere superiore a euro 80.000,00. Qualora l'ammontare dell'apertura di credito sia superiore al predetto limite il capitale assicurato è pari a 80.000,00 euro.

PREMIO UNICO ALL'ADESIONE (rateo fino al _____) € _____ di cui: IMPOSTE € _____; PREMIO UNICO SUCCESSIVO € _____ di cui:

IMPOSTE € _____ COSTI A CARICO DELL'ASSICURATO € _____ COSTI DI INTERMEDIAZIONE € _____

COSTI PER RIMBORSO PREMIO € 15,00 DECORRENZA _____ SCADENZA _____ Successivamente le garanzie si rinnovano di anno in anno con tacito rinnovo. Beneficiari per la garanzia A: eredi legittimi o testamentari dell'Assicurato. Il pagamento dell'indennizzo relativo alla garanzia B viene effettuato in favore dell'Assicurato.

DICHIARA/NO ALTRESI':

- ✓ di prestare sin d'ora ai sensi e per gli effetti dell'art. 1919 C. C., il proprio consenso alla conclusione del presente contratto sulla sua vita;
- ✓ di autorizzare all'uso il predetto Istituto a richiedere alla Società in suo nome e per suo conto il contratto di assicurazione suddetto;
- ✓ di prendere atto che i beneficiari della prestazione relativa alla garanzia A sono i propri eredi legittimi o testamentari e che l'indennizzo per la garanzia B sarà liquidato a lui stesso;
- ✓ di aver preso visione - e di accettarli come parte integrante del contratto- dei seguenti documenti contenuti nel fascicolo informativo Mod. FICC_062013: nota informativa vita, nota informativa danni comprensiva del glossario, condizioni di assicurazione, glossario vita e presente modulo di adesione;
- ✓ che tutte le dichiarazioni contenute nel presente atto, necessarie alla valutazione del rischio da parte della Società, sono veritiere, precise e complete;
- ✓ di essere pronto ad esibire ulteriore documentazione sanitaria richiesta, di volta in volta, dalla Società;
- ✓ di prosciogliere dal segreto professionale e legale i medici che possono averlo curato e visitato e tutte le persone o enti ai quali la Società credesse, in ogni tempo, di rivolgersi per informazioni;
- ✓ di avere un'età non superiore ai 64 anni non compiuti;
- ✓ di essere a conoscenza che in caso di mancata concessione dell' apertura di credito le coperture richieste non saranno attivate.

Luogo e data _____ Firma del 1° Richiedente _____ Firma del 2° Richiedente _____

Tutela Privacy - Consenso ai dati sensibili. Il/i Sottoscritto/i Assicurando/i, in qualità di interessato/i, dichiara/no di avere ricevuto e preso atto dell'Informativa sulla Privacy di cui all'art. 13 del D. Lgs. N.196/03. Pertanto, apponendo la firma di seguito, si esprime il consenso per il trattamento dei dati strettamente necessari per la fornitura di servizi e/o prodotti assicurativi della nostra Società e di Terzi a cui i dati verranno quindi comunicati. Sarà possibile soddisfare, inoltre, nell'ambito degli obblighi derivanti dal contratto, le richieste in qualità di danneggiato. Il consenso espresso di seguito si estende anche al trattamento di eventuali dati sensibili, dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini nei limiti sopra indicati ed in linea con le autorizzazioni rilasciate dal Garante.

Luogo e data _____ Firma del 1° Richiedente _____ Firma del 2° Richiedente _____

DICHIARAZIONE DI BUONO STATO DI SALUTE

Qualora l'Assicurato non possa sottoscrivere la sotto indicata dichiarazione di buono stato di salute deve essere trasmesso il Questionario Anamnestico, compilato e sottoscritto dal proprio medico di famiglia e, ove richiesto, fornire ulteriore documentazione sanitaria. **AVVERTENZE:** Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del presente contratto possono compromettere il diritto alla prestazione. Prima della sottoscrizione del Questionario lo stesso soggetto deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate su di esso. Anche nei casi non espressamente previsti dal contratto, l'Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica, a proprie spese, per certificare l'effettivo stato di salute.

Il sottoscritto dichiara:

- di essere in buono stato di salute, di non essere affetto da malattie o lesioni gravi che necessitano di trattamento medico regolare e continuato, di non essere stato assente negli ultimi 12 mesi dalla normale attività lavorativa per più di 6 mesi a causa di malattia o infortunio;
- di non aver sofferto negli ultimi 5 anni di alcuna delle seguenti malattie: trapianto di organi, blocco renale, cancro, infarto, cirrosi epatica, colpo apoplettico, ictus;
- di non essersi sottoposto negli ultimi 12 mesi a cure e/ o esami per le suddette malattie, di non prevedere che tali accertamenti si rendano necessari per il prossimo futuro e di non essere risultato positivo al test HIV.

Luogo e data _____ Firma del 1° Richiedente _____ Firma del 2° Richiedente _____

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPRESSAMENTE

Io sottoscritto ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 del C.C., dichiaro di approvare espressamente le seguenti norme contenute nelle Condizioni di assicurazione di cui al fascicolo Informativo:

Art. 1.3 - Dichiarazioni dell'assicurato; Art. 1.4 Modalità di perfezionamento, durata e decorrenza delle garanzie; Art. 1.5 Risoluzione delle garanzie; Art. 1.7 Limiti assuntivi; Art. 1.8 Beneficiario delle prestazioni per la garanzia A e pagamento degli indennizzi; Art. 1.11 Recesso dell'Assicurato; Art. 2.1 Prestazione assicurata; Art. 2. 2 Rischio di morte; Art. 2. 3 Pagamento delle prestazioni; Art. 2. 4 Riscatto; Art. 3.1 Indennizzo; Art. 3.2 Esclusioni; Art. 3.3 Rischio di guerra all'estero Art. 3.4 Denuncia dell'infortunio e relativi obblighi.

Luogo e data _____ Firma del 1° Richiedente _____ Firma del 2° Richiedente _____

Timbro della filiale _____

PAGINA BIANCA
FAC-SIMILE

Modulo di adesione

Data ultimo aggiornamento del documento 20/06/2013

Il/i sottoscritto/i richiedente/i,

POLIZZA COLLETTIVA N° _____

1) _____ nato a _____ il _____ Abitante in
_____ via /piazza _____ n. _____ CAP _____ Codice fiscale
_____ Professione _____ Documento (tipo/num)
_____ Luogo del rilascio _____ Sesso _____ Età _____

in caso di conto corrente cointestato, possono essere assicurati due cointestatari. Le garanzie saranno operanti al 50% per ognuno degli assicurati. Se si intende assicurare anche un secondo intestatario, compilare i seguenti campi

2) _____ nato a _____ il _____ Abitante in
_____ via /piazza _____ n. _____ CAP _____ Codice fiscale
_____ Professione _____ Documento (tipo/num)
_____ Luogo del rilascio _____ Sesso _____ Età _____

in qualità di titolare/i del conto corrente n. _____ presso Banca _____ fil.cod. _____
presupposto che Banca _____ ha stipulato con HDI Assicurazioni S.p.A. una polizza di assicurazione a cui possono aderire i

clienti persone fisiche che hanno stipulato un contratto di apertura di credito con il predetto Istituto di Credito e che la polizza di assicurazione a premio unico annuale offre le seguenti garanzie:

PACCHETTO VITA

Temporanea per il caso di morte: In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, la corresponsione al Beneficiario di una somma pari al capitale assicurato.

PACCHETTO MULTIRISCHIO

Temporanea per il caso di morte: In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, la corresponsione al Beneficiario di una somma pari al capitale assicurato;

Assicurazione di invalidità totale e permanente derivante da infortunio: Ove l'Assicurato subisca un infortunio durante il periodo contrattuale, da cui derivi una invalidità totale e permanente riconosciuta di grado pari o superiore al 60% della totale, la corresponsione di una somma pari al capitale assicurato.

DICHIARA/NO DI ADERIRE A:

PACCHETTO VITA

PACCHETTO MULTI RISCHIO

CARATTERISTICHE CONTRATTUALI

CAPITALE ASSICURATO € _____ L'importo del capitale assicurato non può essere superiore a euro 80.000,00. Qualora l'ammontare dell'apertura di credito sia superiore al predetto limite il capitale assicurato è pari a 80.000,00 euro.

PREMIO UNICO ALL'ADESIONE (rateo fino al _____) € _____ di cui: IMPOSTE € _____; PREMIO UNICO SUCCESSIVO € _____ di cui:

IMPOSTE € _____ COSTI A CARICO DELL'ASSICURATO € _____ COSTI DI INTERMEDIAZIONE € _____

COSTI PER RIMBORSO PREMIO € 15,00 DECORRENZA _____ SCADENZA _____ Successivamente le garanzie si rinnovano di anno in anno con tacito rinnovo. Beneficiari per la garanzia A: eredi legittimi o testamentari dell'Assicurato. Il pagamento dell'indennizzo relativo alla garanzia B viene effettuato in favore dell'Assicurato.

DICHIARA/NO ALTRESI':

- ✓ di prestare sin d'ora ai sensi e per gli effetti dell'art. 1919 C. C., il proprio consenso alla conclusione del presente contratto sulla sua vita;
- ✓ di autorizzare all'uso il predetto Istituto a richiedere alla Società in suo nome e per suo conto il contratto di assicurazione suddetto;
- ✓ di prendere atto che i beneficiari della prestazione relativa alla garanzia A sono i propri eredi legittimi o testamentari e che l'indennizzo per la garanzia B sarà liquidato a lui stesso;
- ✓ di aver preso visione - e di accettarli come parte integrante del contratto- dei seguenti documenti contenuti nel fascicolo informativo Mod. FICC_062013: nota informativa vita, nota informativa danni comprensiva del glossario, condizioni di assicurazione, glossario vita e presente modulo di adesione;
- ✓ che tutte le dichiarazioni contenute nel presente atto, necessarie alla valutazione del rischio da parte della Società, sono veritiere, precise e complete;
- ✓ di essere pronto ad esibire ulteriore documentazione sanitaria richiesta, di volta in volta, dalla Società;
- ✓ di prosciogliere dal segreto professionale e legale i medici che possono averlo curato e visitato e tutte le persone o enti ai quali la Società credesse, in ogni tempo, di rivolgersi per informazioni;
- ✓ di avere un'età non superiore ai 64 anni non compiuti;
- ✓ di essere a conoscenza che in caso di mancata concessione dell'apertura di credito le coperture richieste non saranno attivate.

Luogo e data _____ Firma del 1° Richiedente _____ Firma del 2° Richiedente _____

Tutela Privacy - Consenso ai dati sensibili. Il/i Sottoscritto/i Assicurando/i, in qualità di interessato/i, dichiara/no di avere ricevuto e preso atto dell'Informativa sulla Privacy di cui all'art. 13 del D. Lgs. N.196/03. Pertanto, apponendo la firma di seguito, si esprime il consenso per il trattamento dei dati strettamente necessari per la fornitura di servizi e/o prodotti assicurativi della nostra Società e di Terzi a cui i dati verranno quindi comunicati. Sarà possibile soddisfare, inoltre, nell'ambito degli obblighi derivanti dal contratto, le richieste in qualità di danneggiato. Il consenso espresso di seguito si estende anche al trattamento di eventuali dati sensibili, dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini nei limiti sopra indicati ed in linea con le autorizzazioni rilasciate dal Garante.

Luogo e data _____ Firma del 1° Richiedente _____ Firma del 2° Richiedente _____

DICHIARAZIONE DI BUONO STATO DI SALUTE

Qualora l'Assicurato non possa sottoscrivere la sotto indicata dichiarazione di buono stato di salute deve essere trasmesso il Questionario Anamnestico, compilato e sottoscritto dal proprio medico di famiglia e, ove richiesto, fornire ulteriore documentazione sanitaria. **AVVERTENZE:** Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del presente contratto possono compromettere il diritto alla prestazione. Prima della sottoscrizione del Questionario lo stesso soggetto deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate su di esso. Anche nei casi non espressamente previsti dal contratto, l'Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica, a proprie spese, per certificare l'effettivo stato di salute.

Il sottoscritto dichiara:

- di essere in buono stato di salute, di non essere affetto da malattie o lesioni gravi che necessitano di trattamento medico regolare e continuato, di non essere stato assente negli ultimi 12 mesi dalla normale attività lavorativa per più di 6 mesi a causa di malattia o infortunio;
- di non aver sofferto negli ultimi 5 anni di alcuna delle seguenti malattie: trapianto di organi, blocco renale, cancro, infarto, cirrosi epatica, colpo apoplettico, ictus;
- di non essersi sottoposto negli ultimi 12 mesi a cure e/ o esami per le suddette malattie, di non prevedere che tali accertamenti si rendano necessari per il prossimo futuro e di non essere risultato positivo al test HIV.

Luogo e data _____ Firma del 1° Richiedente _____ Firma del 2° Richiedente _____

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPRESSAMENTE

Io sottoscritto ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 del C.C., dichiaro di approvare espressamente le seguenti norme contenute nelle Condizioni di assicurazione di cui al fascicolo Informativo: Art. 1.3 - Dichiarazioni dell'assicurato; Art. 1.4 Modalità di perfezionamento, durata e decorrenza delle garanzie; Art. 1.5 Risoluzione delle garanzie; Art. 1.7 Limiti assuntivi; Art. 1.8 Beneficiario delle prestazioni per la garanzia A e pagamento degli indennizzi; Art. 1.11 Recesso dell'Assicurato; Art. 2.1 Prestazione assicurata; Art. 2.2 Rischio di morte; Art. 2.3 Pagamento delle prestazioni; Art. 2.4 Riscatto; Art. 3.1 Indennizzo; Art. 3.2 Esclusioni; Art. 3.3 Rischio di guerra all'estero Art. 3.4 Denuncia dell'infortunio e relativi obblighi.

Luogo e data _____ Firma del 1° Richiedente _____ Firma del 2° Richiedente _____

Timbro della filiale _____

PAGINA BIANCA
FAC-SIMILE

Modulo di adesione

Data ultimo aggiornamento del documento 20/06/2013

Il/i sottoscritto/i richiedente/i,

POLIZZA COLLETTIVA N° _____

1) _____ nato a _____ il _____ Abitante in
_____ via /piazza _____ n. _____ CAP _____ Codice fiscale
_____ Professione _____ Documento (tipo/num)
_____ Luogo del rilascio _____ Sesso _____ Età _____

in caso di conto corrente cointestato, possono essere assicurati due cointestatari. Le garanzie saranno operanti al 50% per ognuno degli assicurati. Se si intende assicurare anche un secondo intestatario, compilare i seguenti campi

2) _____ nato a _____ il _____ Abitante in
_____ via /piazza _____ n. _____ CAP _____ Codice fiscale
_____ Professione _____ Documento (tipo/num)
_____ Luogo del rilascio _____ Sesso _____ Età _____

in qualità di titolare/i del conto corrente n. _____ presso Banca _____ fil.cod. _____
_____ preso atto che Banca _____ ha stipulato con HDI Assicurazioni S.p.A. una polizza di assicurazione a cui possono aderire i

dienti persone fisiche che hanno stipulato un contratto di apertura di credito con il predetto Istituto di Credito e che la polizza di assicurazione a premio unico annuale offre le seguenti garanzie:

PACCHETTO VITA

Temporanea per il caso di morte: In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, la corresponsione al Beneficiario di una somma pari al capitale assicurato.

PACCHETTO MULTIRISCHIO

Temporanea per il caso di morte: In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, la corresponsione al Beneficiario di una somma pari al capitale assicurato;

Assicurazione di invalidità totale e permanente derivante da infortunio: Ove l'Assicurato subisca un infortunio durante il periodo contrattuale, da cui derivi una invalidità totale e permanente riconosciuta di grado pari o superiore al 60% della totale, la corresponsione di una somma pari al capitale assicurato.

DICHIARA/NO DI ADERIRE A:

PACCHETTO VITA

PACCHETTO MULTI RISCHIO

CARATTERISTICHE CONTRATTUALI

CAPITALE ASSICURATO € _____ L'importo del capitale assicurato non può essere superiore a euro 80.000,00. Qualora l'ammontare dell'apertura di credito sia superiore al predetto limite il capitale assicurato è pari a 80.000,00 euro.

PREMIO UNICO ALL'ADESIONE (rateo fino al _____) € _____ di cui: IMPOSTE € _____; PREMIO UNICO SUCCESSIVO € _____ di cui:

IMPOSTE € _____ COSTI A CARICO DELL'ASSICURATO € _____ COSTI DI INTERMEDIAZIONE € _____

COSTI PER RIMBORSO PREMIO € 15,00 DECORRENZA _____ SCADENZA _____ Successivamente le garanzie si rinnovano di anno in anno con tacito rinnovo. Beneficiari per la garanzia A: eredi legittimi o testamentari dell'Assicurato. Il pagamento dell'indennizzo relativo alla garanzia B viene effettuato in favore dell'Assicurato.

DICHIARA/NO ALTRESI':

- ✓ di prestare sin d'ora ai sensi e per gli effetti dell'art. 1919 C. C., il proprio consenso alla conclusione del presente contratto sulla sua vita;
- ✓ di autorizzare all'uso il predetto Istituto a richiedere alla Società in suo nome e per suo conto il contratto di assicurazione suddetto;
- ✓ di prendere atto che i beneficiari della prestazione relativa alla garanzia A sono i propri eredi legittimi o testamentari e che l'indennizzo per la garanzia B sarà liquidato a lui stesso;
- ✓ di aver preso visione - e di accettarli come parte integrante del contratto- dei seguenti documenti contenuti nel fascicolo informativo Mod. FICC_062013: nota informativa vita, nota informativa danni comprensiva del glossario, condizioni di assicurazione, glossario vita e presente modulo di adesione;
- ✓ che tutte le dichiarazioni contenute nel presente atto, necessarie alla valutazione del rischio da parte della Società, sono veritiere, precise e complete;
- ✓ di essere pronto ad esibire ulteriore documentazione sanitaria richiesta, di volta in volta, dalla Società;
- ✓ di prosciogliere dal segreto professionale e legale i medici che possono averlo curato e visitato e tutte le persone o enti ai quali la Società credesse, in ogni tempo, di rivolgersi per informazioni;
- ✓ di avere un'età non superiore ai 64 anni non compiuti;
- ✓ di essere a conoscenza che in caso di mancata concessione dell' apertura di credito le coperture richieste non saranno attivate.

Luogo e data _____ Firma del 1° Richiedente _____ Firma del 2° Richiedente _____

Tutela Privacy - Consenso ai dati sensibili. Il/i Sottoscritto/i Assicurando/i, in qualità di interessato/i, dichiara/no di avere ricevuto ed preso atto dell'Informativa sulla Privacy di cui all'art. 13 del D. Lgs. N.196/03. Pertanto, apponendo la firma di seguito, si esprime il consenso per il trattamento dei dati strettamente necessari per la fornitura di servizi e/o prodotti assicurativi della nostra Società e di Terzi a cui i dati verranno quindi comunicati. Sarà possibile soddisfare, inoltre, nell'ambito degli obblighi derivanti dal contratto, le richieste in qualità di danneggiato. Il consenso espresso di seguito si estende anche al trattamento di eventuali dati sensibili, dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini nei limiti sopra indicati ed in linea con le autorizzazioni rilasciate dal Garante.

Luogo e data _____ Firma del 1° Richiedente _____ Firma del 2° Richiedente _____

DICHIARAZIONE DI BUONO STATO DI SALUTE

Qualora l'Assicurato non possa sottoscrivere la sotto indicata dichiarazione di buono stato di salute deve essere trasmesso il Questionario Anamnestico, compilato e sottoscritto dal proprio medico di famiglia e, ove richiesto, fornire ulteriore documentazione sanitaria. **AVVERTENZE:** Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del presente contratto possono compromettere il diritto alla prestazione. Prima della sottoscrizione del Questionario lo stesso soggetto deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate su di esso. Anche nei casi non espressamente previsti dal contratto, l'Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica, a proprie spese, per certificare l'effettivo stato di salute.

Il sottoscritto dichiara:

- di essere in buono stato di salute, di non essere affetto da malattie o lesioni gravi che necessitano di trattamento medico regolare e continuato, di non essere stato assente negli ultimi 12 mesi dalla normale attività lavorativa per più di 6 mesi a causa di malattia o infortunio;
- di non aver sofferto negli ultimi 5 anni di alcuna delle seguenti malattie: trapianto di organi, blocco renale, cancro, infarto, cirrosi epatica, colpo apoplettico, ictus;
- di non essersi sottoposto negli ultimi 12 mesi a cure e/ o esami per le suddette malattie, di non prevedere che tali accertamenti si rendano necessari per il prossimo futuro e di non essere risultato positivo al test HIV.

Luogo e data _____ Firma del 1° Richiedente _____ Firma del 2° Richiedente _____

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPRESSAMENTE

Io sottoscritto ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 del C.C., dichiaro di approvare espressamente le seguenti norme contenute nelle Condizioni di assicurazione di cui al fascicolo Informativo:

Art. 1.3 - Dichiarazioni dell'assicurato; Art. 1.4 Modalità di perfezionamento, durata e decorrenza delle garanzie; Art. 1.5 Risoluzione delle garanzie; Art. 1.7 Limiti assuntivi; Art. 1.8 Beneficiario delle prestazioni per la garanzia A e pagamento degli indennizzi; Art. 1.11 Recesso dell'Assicurato; Art. 2.1 Prestazione assicurata; Art. 2. 2 Rischio di morte; Art. 2. 3 Pagamento delle prestazioni; Art. 2. 4 Riscatto; Art. 3.1 Indennizzo; Art. 3.2 Esclusioni; Art. 3.3 Rischio di guerra all'estero Art. 3.4 Denuncia dell'infortunio e relativi obblighi.

Luogo e data _____ Firma del 1° Richiedente _____ Firma del 2° Richiedente _____

Timbro della filiale _____

PAGINA BIANCA
FAC-SIMILE